



**Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia  
e lo sviluppo economico sostenibile**

# **CAPITOLATO D'ONERI**

**Fornitura di strumentazione per la determinazione della carica batterica in acque reflue  
PNRR - Missione 4 – Componente 2 – Investimento 1.4 - AGRITECH – Finanziato dall'Unione  
europea-Next Generation EU**

**CUP I63C22000350007**

## **ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

La presente procedura è svolta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del D.L. 76/2020 e del D.L. 77/2021.

L'appalto della fornitura è regolato dalle disposizioni succitate nonché dalle norme del presente Capitolato d'oneri e dei restanti documenti di gara indicati nel disciplinare.

Nel seguito del presente Capitolato d'oneri, la stazione appaltante verrà indicata con "ENEA" e l'impresa appaltatrice con "Impresa".

## **ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha come oggetto la fornitura di strumentazione per la determinazione della carica batterica in acque reflue, nell'ambito del PNRR - Missione 4 – Componente 2 – Investimento 1.4 - AGRITECH – Finanziato dall'Unione europea-Next Generation EU.

L'Impresa con la sottoscrizione ed accettazione del contratto di fornitura, si intende abbia accettato e sottoscritto gli impegni e le condizioni contenuti nel presente Capitolato d'oneri nonché tutte le condizioni riportate nei documenti di gara.

## **ART. 3 - LUOGO DELLA FORNITURA**

La fornitura dovrà essere eseguita presso il depuratore municipale HERA di Via Calcinaro, n. 2585, 47521 – Cesena (FC).

## **ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo massimo stimato "a corpo" è pari a euro 47.000,00 oltre IVA come per legge.

L'importo effettivo sarà quello calcolato sulla base dell'offerta aggiudicataria, secondo il criterio del minor prezzo, e non sarà soggetto a variazione, includerà tutte le tasse ed altre pubbliche imposte ad eccezione dell'IVA.

## **ART. 5 - GARANZIA DEFINITIVA**

Il contraente dovrà prestare la garanzia definitiva, a garanzia della corretta esecuzione della fornitura per un importo pari al 10% del valore dell'ordine; tale garanzia dovrà essere comunque costituita con le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3, e dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto nelle misure indicate all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

## **ART. 6 – TERMINE DI CONSEGNA**

La fornitura dovrà essere eseguita entro 3 mesi dalla data di stipulazione del contratto, previo accordo con il RUP.

## **ART. 7 – TRASPORTO, RISCHI DI PERDITA E DANNI**

Durante le operazioni di trasporto, consegna e installazione dei materiali/dispositivi, l'Impresa assume l'obbligo di sollevare l'ENEA da ogni responsabilità per i rischi di perdita e/o danneggiamento subiti dalle apparecchiature e che non siano in alcun modo imputabili a dolo, negligenza o colpa grave di quest'ultima.

## ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

La verifica di conformità della fornitura sarà effettuata in contraddittorio tra le parti che dovranno sottoscrivere il relativo verbale.

L'operazione verificherà la rispondenza delle apparecchiature alle caratteristiche tecniche minime prescritte nel documento "Specifiche tecniche".

A tal fine l'ENEA può richiedere all'Impresa di effettuare i test che considera necessari allo scopo di verificare che la fornitura soddisfi tutti i requisiti di funzionamento richiesti e l'Impresa è tenuta ad attenervisi.

La fornitura potrà essere accettata dall'ENEA esclusivamente ad esito positivo di tale verifica di conformità. Se la fornitura non superasse il collaudo di funzionamento, l'Impresa assume l'obbligo di ripetere e continuare, senza ritardo, ulteriori test nelle stesse modalità e alle stesse condizioni e ad esclusivo carico dell'Impresa, finché i risultati delle prove di funzionalità e del collaudo nel suo complesso non siano ritenuti adeguati ed accettati dall'ENEA.

Nel caso in cui ripetute prove dimostrino che le apparecchiature non superano i test previsti o nel caso in cui l'Impresa riconosca che essi non sono in linea con le specifiche tecniche della fornitura, fermi restando i diritti già acquisiti, l'ENEA avrà il diritto di:

- richiedere all'Impresa, senza nessun addebito aggiuntivo, di adottare tutti gli accorgimenti necessari a rendere quanto fornito perfettamente funzionante e in condizione di superare i test di collaudo;

*oppure:*

- trascorsi 60 giorni senza esito positivo del collaudo funzionale, risolvere il contratto, fatta salva ogni ulteriore ragione, perdita e danno subiti dall'ENEA.

## ART. 9 – PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento sarà eseguito in unica soluzione, a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo benestare del responsabile di procedimento ENEA, che potrà essere rilasciato al termine delle operazioni di positiva verifica di conformità della fornitura.

I pagamenti saranno effettuati ad esito positivo del DURC e, se del caso, della verifica richiesta per legge ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.

Le fatture, intestate a ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile – dovranno essere emesse ed inviate con le modalità previste dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Il codice univoco ufficio (CUU) del Centro Ricerche ENEA di Bologna, destinatario della fattura elettronica relativa alla presente fornitura, è il seguente: **SNC2SP**.

Inoltre, per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica da trasmettere, è necessaria l'apposizione sul documento di spesa della firma elettronica qualificata.

L'Impresa affidataria, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna a comunicare all'ENEA, per le transazioni finanziarie riferibili al presente ordine di fornitura, uno o più conti correnti bancari o postali,

dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.

ENEA e l'Impresa sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della predetta legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto dell'ordine di fornitura con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge.

Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della legge n. 136/2010 in caso di inadempimento delle parti agli obblighi contenuti nel sopraccitato art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i..

Nella fattura è obbligatorio riportare i seguenti riferimenti:

- Strumento per la determinazione della carica batterica in acque reflue - PNRR - IR - Codice Progetto: CN\_0000022, CUP AGRITECH: B63D21015240004;
- CIG **XXXXXXXXXXXX**;
- CUP **I63C22000350007**.

#### **ART. 10 – GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA**

La garanzia minima è di 12 mesi (salvo diverso termine migliorativo offerto dall'Impresa) a partire dalla data di installazione e positivo collaudo/verifica di conformità della fornitura.

La garanzia si riferisce a tutto il materiale fornito ed installato dall'Impresa. Durante tale periodo, in caso di malfunzionamento, si dovranno ritenere inclusi ogni intervento tecnico di manutenzione, nonché tutte le parti necessarie al corretto funzionamento di quanto fornito.

L'ENEA dovrà informare l'Impresa appaltatrice del tipo e dell'entità di ogni malfunzionamento non appena questo si manifesti e l'Impresa appaltatrice avrà l'obbligo di porvi rimedio senza indugio.

Trascorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'avviso di malfunzionamento, senza che l'Impresa abbia provveduto alla riparazione in garanzia, l'ENEA può far eseguire la riparazione da terzi, a rischio e a spese dell'Impresa inadempiente.

#### **ART. 11 – PENALI E DETRAZIONI**

Nel caso di ritardi nella consegna totale o parziale della fornitura, rispetto al termine previsto dall'art. 6 del presente Capitolato, sarà applicata a carico dell'Impresa e per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'uno per mille dell'importo della fornitura.

Nel caso in cui le penali superino la misura del 10% (dieci per cento) dell'importo della fornitura, l'ENEA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dal totale inadempimento o da una esecuzione parziale della fornitura.

Inoltre, ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 e s.m.i., per i casi di

- a) mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, di cui all'art. 47 comma 3
- b) mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle Offerte, di cui all'art. 47 comma 3-bis
- c) *(solo se previsto)* mancato rispetto della quota del 30 per cento di assunzioni di giovani e donne, di cui all'art.

#### 47 comma 4

per tutte le fattispecie sopra citate è prevista l'applicazione di penali, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, pari ad una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 (ZEROVIRGOLASEI) per mille e l'1 (UNO) per mille dell'ammontare netto contrattuale. Il limite massimo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Inoltre, per i soli casi di cui alla precedente lettera a), si prevede l'interdizione dalla partecipazione, per un periodo di dodici mesi, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

Per l'irrogazione delle penali, l'ENEA non avrà obbligo di preavviso o di altre formalità.

#### **ART. 12 – RESPONSABILI ENEA**

Il Responsabile del procedimento è l'ing. Antonio Molino (tel. 081 7723-835; e mail: [antonio.molino@enea.it](mailto:antonio.molino@enea.it))

#### **ART. 13 - SICUREZZA**

L'Impresa, nello svolgimento delle attività connesse al presente ordine/contratto, si impegna alla predisposizione e al rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa in materia ed all'adozione di tutti quei mezzi e cautele che valgano a prevenire danni in genere ed in particolare infortuni ai propri dipendenti e a terzi.

L'Impresa si impegna, sotto la propria responsabilità, a far osservare al proprio personale impegnato nell'esecuzione delle attività i regolamenti ENEA relativi all'accesso, permanenza e uscita del personale dipendente da ditte esterne presso i propri Centri Ricerche.

#### **ART. 14 - ASSICURAZIONE**

L'Impresa sarà responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti e collaboratori, che abbia a verificarsi nel corso delle attività di installazione e che cagioni danno all'ENEA, al personale dell'ENEA, a terzi o a cose di terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento del danno stesso.

L'Impresa sarà ritenuta responsabile di danni causati dalla stessa, inclusi danni a qualsiasi parte degli edifici o apparecchiature dell'ENEA, provocati da movimentazione di mezzi o dallo spostamento di strumenti, materiali e apparecchiature.

A tal fine, l'Impresa dovrà essere in possesso di idonea copertura assicurativa con massimale unico non inferiore a 516.000,00 euro.

#### **ART. 15 - ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL'IMPRESA**

a) Si considera che l'Impresa abbia assunto tutte le opportune informazioni tecnico-logistiche dello stato dei luoghi, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualsiasi modo aver influito sulla determinazione dell'offerta con particolare riferimento alle infrastrutture di servizio esistenti (elettriche, telematiche, ecc.) o da realizzarsi nel presente appalto e alle quali sarà collegata la strumentazione oggetto dell'appalto.

- b) Non sarà ammessa nessuna richiesta da parte dell'Impresa di pagamenti aggiuntivi o di prolungamento di scadenza avanzata sulla base di errate interpretazioni relative allo stato dei luoghi o dei locali, alle specifiche tecniche richieste o alle condizioni contrattuali in genere, argomenti sui quali l'Impresa può documentarsi nella misura che riterrà più soddisfacente, anche a mezzo di sopralluogo diretto o facendo riferimento al referente tecnico della fornitura.
- c) L'Impresa dovrà consentire la continuazione delle attività di ricerca negli ambienti non direttamente interessati dagli interventi.
- d) L'Impresa si assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione degli interventi di cui si tratta, sollevando nel contempo l'ENEA.
- e) L'Impresa ha l'obbligo di fornire componenti con caratteristiche conformi a quanto richiesto nelle specifiche tecniche, fermo restando che in caso di documentata irreperibilità di qualsiasi componente o dispositivo, ad insindacabile giudizio del referente tecnico della fornitura, potrà essere ammessa altra attrezzatura avente caratteristiche tecniche analoghe
- f) L'Impresa si impegna alla esatta osservanza delle norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato d'oneri e di quelle del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

#### **ART. 16 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL'IMPRESA**

Sono a carico dell'Impresa gli obblighi ed oneri di cui appresso:

- a) il trasporto a piè d'opera di tutta la fornitura indicata nelle Specifiche tecniche, il disimballo ed il preventivo collocamento in sito;
- b) l'installazione della fornitura secondo quanto indicato nelle Specifiche tecniche;
- c) il risarcimento all'ENEA ed ai terzi, per danni a cose e persone che venissero procurati dall'Impresa o dal personale addetto agli interventi di installazione;
- d) ogni eventuale spesa per stipula, imposta di bollo, ogni onere fiscale e tributario su tutte le somme corrisposte per la esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato d'oneri;
- e) lo spostamento e successivo perfetto ripristino in sito di eventuali strumenti, mobili, suppellettili e quant'altro possa risultare d'intralcio alla esecuzione della fornitura, con l'adozione di tutte le cautele e precauzioni idonee a prevenire danni alle strumentazioni e ai manufatti;
- f) la pulizia degli spazi eventualmente interessati al transito, deposito e installazione dei materiali oggetto della fornitura nonché lo sgombero, entro cinque giorni dalla ultimazione della posa in opera, di materiali, mezzi d'opera e strumenti di proprietà dell'Impresa;
- g) le eventuali sospensioni momentanee dei lavori particolarmente rumorosi o che possano arrecare disturbi alla normale attività lavorativa, connessi all'installazione della fornitura;
- h) l'osservanza di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto/ordine di fornitura, adottando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria;
- i) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni dei lavoratori dell'Impresa contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia e di altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto.

L'impresa prende atto che il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è compreso nel prezzo unitario complessivo offerto all'ENEA in sede di gara.

## **ART. 17 – PREPARAZIONE DEI LOCALI**

L'impresa, assunte tutte le opportune informazioni sullo stato dei luoghi, ai sensi di quanto stabilito al precedente art. 15, dovrà indicare con apposita relazione tecnica eventuali lavori preliminari che l'ENEA dovrà effettuare per la corretta installazione della fornitura.

## **ART. 18 - ACCESSO AI LOCALI**

Salvo diversa disposizione, all'Impresa sarà consentito l'accesso ai locali allo scopo di eseguire la fornitura durante il normale orario lavorativo (dal lunedì al giovedì: h. 08.31 – 16.26, venerdì h. 08.31 – 15.21)

I costi a cui l'Impresa potrà andare incontro per adeguarsi a qualunque limitazione di accesso o a qualunque procedura di sicurezza definita nell'appalto devono considerarsi inclusi nel prezzo dell'appalto.

L'ENEA si riserva in ogni momento durante il periodo dell'installazione di cambiare o introdurre limitazioni all'accesso o alle procedure di sicurezza.

## **ART. 19 - REQUISITI DI QUALITÀ**

L'Impresa dovrà eseguire la fornitura secondo norme e standard tecnici applicati nella migliore pratica del settore.

Tutte le componenti di fornitura dovranno essere nuove di fabbrica e prive di ogni difetto dovuto a progettazione o errata esecuzione o materiali difettosi e dovranno soddisfare le specifiche tecniche e di funzionalità richieste, nonché le caratteristiche dichiarate dall'Impresa in fase di offerta o come eventualmente modificate secondo quanto previsto nel presente Capitolato d'oneri.

## **ART. 20 - PARTI DI RICAMBIO**

Per un periodo di almeno un anno dall'approvazione dell'atto di collaudo funzionale della fornitura (verifica di conformità), l'Impresa assicurerà una fornitura adeguata e tempestiva di parti di ricambio tali da consentire la corretta manutenzione della strumentazione.

## **ART. 21 - MANUALI D'USO E DOCUMENTAZIONE**

L'impresa renderà disponibili all'ENEA manuali d'uso ed altra documentazione in quantità sufficiente ad assicurare un funzionamento soddisfacente ed efficiente della strumentazione fornita. I manuali e la documentazione saranno forniti in lingua italiana o inglese.

L'Impresa aggiornerà e sostituirà, ove necessario, tutti i manuali e la documentazione per l'intero periodo di garanzia.

## **ART. 22 - CESSIONE DI CONTRATTO**

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere a terzi tutto o parte del presente contratto di appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto/ordine per sua colpa esclusiva nonché risarcimento di ogni danno e spese a favore dell'ENEA.

## **ART. 23 – IMPOSTA DI BOLLO**

Il prezzo offerto si intenderà comprensivo delle imposte di bollo dovute dal fornitore aggiudicatario. L'imposta di bollo a carico del contraente deve essere apposta sul "*documento di stipula*", da intendersi il Contratto firmato digitalmente per accettazione.

Il fornitore è tenuto altresì a dimostrare l'assolvimento dell'imposta di bollo:

- a) per il pagamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, tramite invio all'ENEA di copia dell'autorizzazione ricevuta dall'Agenzia delle Entrate per l'assolvimento del bollo virtuale e/o copia del modello F24;

*oppure*

- b) tramite apposizione dei contrassegni telematici (marche da bollo) sulla copia cartacea del "*documento di stipula*", che dovrà essere successivamente inviato all'ENEA.

## **ART. 24 - LEGISLAZIONE APPLICABILE**

Al presente appalto, salvo diversi accordi, è applicabile la legislazione italiana.

## **ART. 25 - PATTO DI INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Impresa prende atto del "*Patto di integrità tra l'ENEA e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici*", che deve essere obbligatoriamente sottoscritto dall'Impresa e prodotto insieme ai documenti di partecipazione alla procedura, a pena di esclusione, e che costituirà parte integrante del contratto/ordine di fornitura.

L'Impresa dichiara di aver preso visione del "*Piano triennale di prevenzione della corruzione*" ENEA e del "*Codice di Comportamento*" adottato dall'ENEA, pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, e di impegnarsi ad adeguare i comportamenti aziendali e dei propri dipendenti alle indicazioni in essi contenute.

## **ART. 26 - NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto o non regolato nel presente Capitolato e nei documenti di gara, trova applicazione in via analogica la normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.